

CONVENZIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE

Da valere a ogni effetto tra:

l'Avvocato Paola Porzio, del Foro di Padova, patrocinante in Cassazione, titolare dello studio legale Avv. Paola Porzio, sito in Padova via Scrovegni n. 3, C.F. PRZPLA65S56G224G, P.iva 03240440283, email: paolaporzio@msn.com oppure porziostudiolegale@gmail.com, tel. 049 660475,- cellulare 335 6479662, pec: paola.porzio@ordineavvocatipadova.it , - d'ora innanzi denominato "Studio Legale"

E

SI.NA.FI. - Sindacato Nazionale Finanziari, con sede legale in Roma alla Via Tagliamento n. 9 C.F. 96411220583 - Tel. 3292605371 - mail: segreteria nazionale@sinafi.org - pec segreteria nazionale@pec.sinafi.org nella persona del legale rappresentante p.t., Sig. Eliseo Taverna nato a L'Aquila il 19.11.1966, d'ora innanzi denominato per brevità "SI.NA.FI."

PREMESSO CHE

- a) Il Si.Na.Fi. ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
- b) Il Si.Na.Fi. si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra indicato Studio Legale.
- c) Lo studio Legale avrà area di competenza nella regione Veneto.
- d) La presente convenzione è valida sia per gli iscritti al Si.Na.Fi. che per i loro familiari.

TANTO PREMESSO

Il sindacato e lo studio legale

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

Art. 2 Lo studio legale si impegna a offrire assistenza e consulenza legale a tutti gli associati del Si.Na.Fi, e ai loro familiari, nelle sottoelencate materie e alle seguenti condizioni:

- a) Ambito "Diritto Penale – diritto processuale penale / Diritto Penale-militare"
 - la prima consultazione è a titolo gratuito;
 - consulenza scolta oralmente, senza redazione di pareri scritti, gratuita;
 - qualora dopo le consultazioni sia necessario svolgere attività di assistenza stragiudiziale, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle

spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente tabella, con possibilità di pagamenti rateali;

- qualora dopo le consultazioni sia necessario svolgere attività giudiziaria, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente tabella, con possibilità di pagamenti rateali.

L'assistenza stragiudiziale sarà fornita:

- tramite incontro/colloquio c/o la sede dello Studio Legale;
- presso altro luogo, previo espresso accordo con il Legale;
- a mezzo contatti telefonici/email;
- a mezzo collegamento Skype o Zoom.

In caso di positivo esito della controversia, la quale dovesse comportare un beneficio economico o beneficio di particolare rilevanza, sarà devoluto al Legale, dal cliente, un contributo in aumento alla tariffa minima. (Tale contributo sarà ricompreso in una percentuale tra il 10% e il 20% del beneficio economico ottenuto.

In ogni caso sono escluse dal presente accordo gli importi dovuti a titolo di tasse, le imposte dovute per la registrazione dei provvedimenti giudiziari, per le trascrizioni di domande giudiziali/provvedimenti definitivi, per l'iscrizione di garanzie reali, per l'annotamento di atti.

Sono, altresì, esclusi gli importi dovuti dal cliente per prestazioni di consulenza esterna di tecnici/professionisti competenti nel settore oggetto della controversia (a mero titolo di esempio: medici, contabili, ingegneri, periti, etc.). Tali spese andranno sostenute direttamente dal cliente a seguito di richiesta dei rispettivi beneficiari.

Il cliente si impegna, altresì, ai sensi del D.L. 132/2014 (decreto giustizia) e s.m.i., a corrispondere allo Studio Legale, all'atto del conferimento del mandato per la trattazione del relativo contenzioso, l'importo denominato "contributo unificato" necessario per coprire le spese di giustizia in favore degli organismi giudiziari che è obbligo versare prima dell'inizio di un procedimento giudiziario, nelle casse dello Stato, oltre a quanto dovuto per i diritti forfettari di iscrizione a ruolo e spese per richieste copie e/o notificazioni che verranno, comunque, specificati in fattura.

Art. 3. Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet anche attraverso link di reindirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce

“pubblicità legale”. Il Si.Na.Fi. ha altresì la facoltà di informare i propri associati individualmente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art 4. Il Si.Na.Fi. rimarrà, in ogni caso, estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra lo Studio Legale e i singoli associati interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo.

Art. 5. La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

Art. 6. La presente convenzione avrà la durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione.

Alla scadenza naturale, la convenzione potrà essere rinnovata attraverso la formalizzazione di apposito atto di rinnovo. Ove le parti desiderassero apportare modifiche alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

Art. 7 Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento. Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. - da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8 Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Art 9 Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta, previa acquisizione del mutuo consenso, ad eccezione delle richiamate “Tabelle Parametri Forensi” (ex D.M. 55/2014 e s.m.i.) - facenti parte integrante della presente convenzione - i cui adeguamenti sono automatici.

Art. 10 Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il presente atto, composto da n. 3 (tre) pagine, viene redatto in duplice copia, pgnuna delle quali rimane a ciascuna parte.

Roma/Padova 20 maggio 2020

Cav. Eliseo Taverna



LE PARTI

Avv. Paola Porzio

